

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 857 del 20/10/2021

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE A QUELLE UNIVERSITARIE A FAVORE DEGLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA. DURATA QUATTRO ANNI.

PROPONENTE: FORMAZIONE

Il Dirigente Responsabile: BACCILIERI CATERINA

Il Funzionario istruttore: PORRO NANCY

Fascicolo n. 8 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con Oneri: N

PREMESSO che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, prof. Fabio Madeddu, con nota PEC prot. n. 34741 del 14 dicembre 2020, conservata in atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda alla stipula di una convenzione finalizzata allo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie a favore della Scuola di Specializzazione diretta dallo stesso;

VISTA la lettera d'intenti del 9 febbraio 2021, prot. n. 4634, con la quale questa Azienda ha manifestato la volontà di mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, le strutture, le attrezzature ed il personale facenti parte del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli specializzandi iscritti alla scuola stessa;

RICORDATO che la materia è disciplinata :

- dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", che, ai sensi dell'art. 27, consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56, "Ordinamento della professione di Psicologo";
- dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 dicembre 1998 n. 509, che, ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b), prevede, ai fini dell'acquisizione del titolo di Specialista, l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative attraverso l'espletamento di attività di tirocinio;
- dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità" e ss. mm. e ii.;
- dal Decreto Ministeriale 21 gennaio 2019, "Riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di area psicologica";

PRESO ATTO del parere favorevole, conservato agli atti, in merito alla stipula della convenzione espresso, con nota prot. n. 3059 del 29 gennaio 2021, dal prof. Giuseppe Carrà, in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato agli atti;

DATO ATTO che la frequenza degli specializzandi di cui alla presente convenzione non soggiace, dal punto di vista numerico, a quelle limitazioni previste da altre normative disciplinanti, ad esempio, i tirocini formativi;

VISTO il testo della convenzione così come condiviso con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, con nota prot. n. 25188 del 21 settembre 2021, conservato agli atti;

PRESO ATTO della nota PEC prot. n. 26211 del 4 ottobre 2021, conservata agli atti, con la quale l'Università degli Studi di Milano - Bicocca ha trasmesso a questa Azienda il testo di convenzione sottoscritto dalla Rettrice, con validità per quattro anni, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022 (1.10.2021), fino al termine dell'anno accademico 2024/2025 (30.09.2025), rinnovabile, per uguale periodo, previa richiesta esplicita di una delle parti ed accordo scritto tra le parti stesse;

PRECISATO che, come evidenziato all'art. 7 della convenzione, l'Università degli Studi di Milano - Bicocca si impegna a fornire agli specializzandi idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e a provvedere, con oneri a carico dello specializzando, a garantire la copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività formativa svolta presso le strutture di questa Azienda;

CONSIDERATO che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura di eventuali e necessari Dispositivi di Protezione Individuali, nonché l'applicazione della visita medica per l'idoneità alla mansione (art. 41 D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.);

VERIFICATO che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di

detti beni e servizi e che quindi dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre necessario incaricare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, prof. Giuseppe Carrà, in qualità di Responsabile del Procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore della scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e di verificare che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, di attività didattiche integrative a quelle universitarie a favore della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita;

- di procedere con la stipula della convenzione con validità per quattro anni a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022 (1.10.2021), fino al termine dell'anno accademico 2024/2025 (30.09.2025), rinnovabile, per uguale periodo, previa richiesta esplicita di una delle parti ed accordo scritto tra le parti stesse;

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Responsabile del Procedimento, prof. Giuseppe Carrà, di interfacciarsi con il coordinatore della scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e di verificare che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università degli Studi di Milano - Bicocca, al Responsabile del Procedimento ed ai servizi aziendali interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

**CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI TRA L'UNIVERSITÀ'
DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E L'ASST NORD MILANO PER
L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FAVORE DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA –
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA**

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, di seguito indicata come Università, rappresentata dalla Magnifica Rettore, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni nata a Lucera (FG) il 09/02/1970;

E

L'ASST Nord Milano, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti, 83 cap. 20099 , C.F. e P. I.V.A. 09320420962, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze (FI) il 12.02.1963, di seguito indicata come Ente Convenzionato;

PREMESSO

che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);

ritenuto che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

considerato che l'ASST Nord Milano, con lettera di intenti del 9.02.2021, prot. n. 4634, ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, per le esi-

genze didattiche della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, le proprie strutture, attrezzature e personale;

vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell'Università in data 02/12/2010 di approvazione di un testo di convenzione standard per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi a favore delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica;

SICONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Ente Convenzionato mette a disposizione dell'Università, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, a titolo gratuito, le strutture consistenti nelle Strutture facenti parte del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze.

ART. 2

L'Università potrà utilizzare le strutture di cui all'ART. 1 per l'espletamento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli psicologi in formazione specialistica iscritti alla Scuola stessa.

ART. 3

La formazione dello psicologo in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività svolte presso l'Ente Convenzionato, sulla base di una programmazione attuata con il Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività dello psicologo in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

ART. 4

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Ente Convenzionato garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture ed attrezzature, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici facenti parte del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. L'Ente Convenzionato consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte degli specializzandi in formazione, della propria casistica clinica per la

compilazione di tesi di specialità. Gli specializzandi che accederanno alle strutture dell'Ente convenzionato saranno tenuti a:

- osservare le disposizioni dettate al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione. Saranno individuati quali "Autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi della normativa vigente attraverso le prassi in uso in Azienda.

L'Ente Convenzionato garantisce agli specializzandi in formazione la possibilità di accedere ed usufruire della mensa o del ticket nel rispetto di quanto definito nella vigente deliberazione aziendale.

Gli psicologi in formazione utilizzano camici forniti dall'Ente Convenzionato e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università.

ART. 5

L'Università, su proposta del Consiglio di Dipartimento e d'intesa con il Consiglio della Scuola, all'inizio di ogni anno accademico potrà affidare a dipendenti dell'Ente Convenzionato le funzioni di professore a contratto, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento di corsi specialistici, integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati alla proposizione di significative esperienze teorico-pratiche.

A tale riguardo, l'Ente Convenzionato autorizza fin d'ora i propri dipendenti a partecipare, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola di Specializzazione, fatto salvo il consenso degli interessati. In merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, da parte del personale del Servizio sanitario regionale, si evidenzia che per tale attività è necessario il preventivo nulla osta da parte di questa Azienda. Lo svolgimento delle funzioni di tutorato del tirocinio formativo, prestato dai Dirigenti Psicologi, costituirà parte integrante dell'orario di servizio ed avverrà sotto la supervisione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, senza che dallo stesso possa derivare una compromissione dell'attività istituzionale.

ART. 6

La presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione gratuitamente dall'Ente Convenzionato.

ART. 7

L'Università provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. All'atto dell'immatricolazione, l'Università provvederà, con oneri a carico dello specializzando, a garantire la copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività formativa svolta presso le strutture dell'Ente Convenzionato.

Gli psicologi in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente Convenzionato.

ART. 8

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vengono ripartite come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

formazione generale: a carico del soggetto promotore

formazione specifica: a carico del soggetto ospitante

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, a carico del soggetto ospitante, se prevista sulla base delle attività in tirocinio. In particolare il tutor del soggetto ospitante dovrà compilare una scheda sintetica che evidenzia l'eventuale esposizione ad attività a rischio per la salute e sicurezza. La stessa scheda dovrà essere inviata al Servizio di Medicina Preventiva dei Presidi per una valutazione da parte del Medico Competente in ordine all'effettuazione degli accertamenti ex art. 41

D.Lgs 81/08; c) "Informazione ai lavoratori", a carico del soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 36

D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

Il soggetto ospitante si fa carico altresì di fornire all'Università, prima dell'inizio del tirocinio formativo e ad ogni successivo aggiornamento, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per le competenze professionali al fine di consentire al soggetto promotore di verificare il profilo di rischio di esposizione dei lavoratori in base al quale è elaborato il piano di sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti nel tirocinio.

ART. 9 (Privacy)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

ART. 10

La presente convenzione ha durata pari a quella del Corso di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita (4 anni), a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022 (dal 01/10/2021) e fino

al termine dell'anno accademico 2024/2025 (al 30/09/2025), oltre il quale potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti stesse. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

ART. 11

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e spese della Parte richiedente, ai sensi dell'Art. 6 del DPR 131/86 e art. 4 della Tariffa Parte II allegata al DPR 131/86.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972) dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi dell'autorizzazione n. 95936 del 23/12/2002 per l'importo complessivo di euro 32,00 ai sensi dell' Art. 2 della tariffa Parte Prima annessa al DPR 642/72.

ART. 12 (Foro competente)

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo bonario, si conviene che il Foro competente sarà quello previsto per legge.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

(Prof.ssa Giovanna Iannantuoni)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/05)

Per l'ASST Nord Milano

Timbro Ente

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/05)

Documento informativo ai sensi dell'art.15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, firmato

digitalmente ai sensi dell' art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82